

***1) Dott.ssa Fraioli, nel ringraziarLa per il Suo prezioso contributo alla seconda Officina della Conciliazione del 2019 sul tema delle soluzioni conciliative nel rapporto cittadino/Pubblica Amministrazione in materia di danni a persone e cose, Le chiedo, data la Sua esperienza come giudice amministrativo-contabile, che spazio operativo può trovare la proposta conciliativa in questo campo?***

“Lo spazio è determinato unicamente dalla capacità della proposta conciliativa ad essere maggiormente favorevole – nel senso di meno dispendiosa per l’Amministrazione – rispetto ad un eventuale contesa giudiziaria. Non va sottovalutato che il contenzioso, seppur vero che sposta in avanti nel tempo l’esborso economico dalle casse erariali, altrettanto vero è che comporta una serie di oneri accessori che fanno lievitare, non poco, la spesa da sostenere. Quindi, per quanto concerne la potenziale responsabilità riferita unicamente a tale condotta, il parametro cui commisurare l’operato del funzionario agente, non può che essere quello che valuta le migliori condizioni per la Pubblica Amministrazione. Tra una buona conciliazione immediata ed un contenzioso il cui esito è naturalmente incerto, in termini di tempo e di oneri accessori, va da sé che la prima contiene tutti i presupposti per ritenere amministrativamente corretto e scevro di conseguenze dannose per il pubblico erario, il comportamento posto in essere dal funzionario agente. Altro è, invece, l’eventuale comportamento dannoso che sottende la proposta conciliativa che, per attenersi a fattispecie completamente differenti, per quanto ad essa connesse, deve essere separatamente vagliato dal giudice contabile, anche e soprattutto al fine di ricondurre l’eventuale responsabilità amministrativa in capo ai soggetti che realmente hanno posto in essere le condizioni perché l’Amministrazione soccombesse”.

***2) E, qualora si riscontrino i presupposti concreti per un accordo conciliativo, quali sono le possibilità di riuscita, a suo parere, se si parla di danni inferti da***

*strutture amministrative a volte anche molto grandi e quindi difficili da gestire?*

“Non essendo la fattispecie specificamente normata, ritengo che debba essere disciplinata applicando i principi fondamentali della responsabilità amministrativo-contabile. Questo, per dire che una proposta conciliativa non è, per definizione, causativa di danno all'erario, ma lo diventa soltanto laddove concretizza gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (l'elemento oggettivo del danno; quello soggettivo del dolo o della colpa grave; il nesso di causalità tra la condotta posta in essere ed il danno erariale, oltre, ovviamente, alla pubblicità del soggetto). Tra i principi fondamentali, devono annoverarsi anche quelli di cui all'art. 97 della Cost., che vuole che l'attività della P.A. sia ispirata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità.

Il giudice contabile, quindi, verificherà se, proprio ai sensi di tali principi, l'azione amministrativa sia ben ispirata ai criteri di proporzionalità, adeguatezza e soprattutto logicità e razionalità, non potendo, ai sensi dell'art. 1, co. 1 della Legge 14 gennaio 1994, sindacare il merito delle scelte discrezionali dell'Amministrazione a meno che non si appalesino irragionevoli ed irrazionali. Solo in questo caso saranno, *per tabulas*, causative di danno erariale e determineranno la responsabilità del soggetto agente che, purtuttavia, devono sempre essere vagliate con riferimento al caso di specie ed a tutti gli elementi che lo caratterizzano”.

**3) *Secondo Lei, è fondato il timore del danno da cosiddetta “responsabilità erariale” in capo ai funzionari pubblici responsabili di un ente, che spesso pregiudica il raggiungimento di una conciliazione?***

“L'azione del funzionario deve rispondere a una intrinseca razionalità rispetto al governo del caso concreto, atteso che l'azione del giudice contabile (e del Pubblico Ministero, ancor prima) è rigorosamente puntuale, cioè riferita al caso specifico caduto sotto la lente dell'inquirente in merito al quale, la Corte giudica

la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, ossia dell'inosservanza di quella minima diligenza e avvedutezza che rendono un provvedimento logico e razionale. La conciliazione in sé, quindi, non è un'azione illogica o sintomatica di danno erariale, ma un'azione che va preventivamente controllata dallo stesso funzionario, se risponda ai canoni di adeguatezza e proporzionalità e se consenta all'Amministrazione un risparmio di risorse pubbliche a fronte di un contenzioso foriero di ben più sostanziosi esborsi. Fermo restando che la responsabilità per la disposta mediazione, assolutamente eventuale (dovendosene riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi), è del tutto differente da quella, da cui pur origina, per la cattiva gestione del patrimonio (es. manutenzione strade, alberi, etc.), che invece ricade, con altissima probabilità, su soggetti differenti (ad es. addetti al servizio relativo). Infine, se pensiamo che molti sarebbero i casi che non dovrebbero proprio pervenire alla fase giudiziale, data la chiarezza del fatto e delle responsabilità (o non responsabilità) nella causazione del fatto dannoso, è facile scorgere un serbatoio di ipotetiche responsabilità per danno erariale. Tutte da accertare, ma, almeno in astratto, potenzialmente valide ipotesi di responsabilità per indebiti ed evitabili esborsi di risorse pubbliche”.